



CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI



BANDO SOSTENIBILITÀ Anno 2025

Approvato con Deliberazione della Giunta camerale n.

Articolo 1 - Finalità e ambito di intervento

1. La Camera di commercio di Alessandria – Asti, nell’ambito dell’iniziativa strategica di Sistema “*La doppia transizione digitale ed ecologica*” autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l’avvio da parte delle imprese delle province di Alessandria e di Asti di percorsi volti a perseguire maggiori livelli di sostenibilità attraverso due linee di azione:
 - **LINEA 1 - iniziative in tema ESG (Environmental, Social, Governance);**
 - **LINEA 2 - iniziative in tema di transizione energetica** attraverso interventi di efficienza energetica, introduzione di Fonti di Energia Rinnovabile (di seguito FER) e partecipazione a Comunità Energetiche Rinnovabili (di seguito CER).

Articolo 2 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

1. La dotazione finanziaria del bando è **di euro 200.000,00**;
2. Per entrambe le linee di azione, le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. **I voucher avranno un importo pari al 70% del valore dell’intervento**, determinato in percentuale sul valore delle spese ammesse, **fino ad un massimo di euro 5.000,00**, non comprensive dell’eventuale premialità di cui al successivo comma 4.
3. La partecipazione al bando è subordinata ad un **limite minimo di spesa di euro 3.000,00**.
4. Alle imprese in possesso del **rating di legalità¹** verrà riconosciuta **una premialità di euro 150,00**. Alle imprese in possesso dello **status di Impresa Benefit² e/o della certificazione di genere³** verrà riconosciuta una premialità di **euro 100,00**.
Saranno pertanto concedibili premialità complessive per un massimo di euro 250,00 e comunque nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali “de minimis”. Ciascun requisito indicato dovrà essere posseduto dal momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione del voucher.
5. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Qualora l’impresa non fosse soggetta alla ritenuta, è tenuta a specificarlo in sede di presentazione della domanda, indicandone le motivazioni e i riferimenti normativi.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - integrare la dotazione finanziaria iniziale del bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio;
 - chiudere, con atto dirigenziale, i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - prorogare e/o riaprire, con atto dirigenziale, i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
7. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande, è tenuta in considerazione la prima domanda presentata in ordine cronologico.

¹ Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012. <https://www.aqcm.it/competenze/rating-di-legalita/>

² Legge 28.12.2015, n. 208, art.1, commi 376-384. <https://www.societabenefit.net/testo-di-legge/>

³ Legge n. 162 del 2021 (legge Gribaudo) e Legge n. 234 del 2021 (legge Bilancio 2022). <https://certificazione.pariopportunita.gov.it/public/certificazione>

Articolo 3 - Soggetti ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, rispettino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014⁴;
- b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti;
- c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo. Per le imprese nate nel corso del 2025 si terrà in considerazione l'anno corrente. Nel caso in cui la Camera riscontrasse una situazione irregolare, la domanda sarà respinta;
- e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- f) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. La regolarità del DURC riguarda la posizione dell'azienda e, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)", anche la posizione dei soci che prestano attività lavorativa in azienda, in qualità di lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrative dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) assolvendo in proprio all'obbligo contributivo. Nel caso in cui la Camera riscontrasse una situazione irregolare, la domanda sarà respinta;
- g) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Alessandria-Asti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135⁵;

I requisiti di cui alle lettere da b) a g) devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda sino alla liquidazione del voucher.

Gli interventi oggetto della domanda di contributo devono essere attinenti all'attività esercitata presso la sede o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti.

⁴ La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle MPMI, si definisce:

- "microimpresa", un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. Per approfondimenti: [Guida dell'utente alla definizione di PMI - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](http://europa.eu)

⁵ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

Le imprese beneficiarie di contributo sul bando ESG 2024 e/o sul bando Transizione Energetica 2024 possono presentare domanda sul presente bando per attività diverse da quelle finanziate nel 2024.

Articolo 4 – Spese ammissibili e contributo concedibile

1. Sono ammissibili sul presente bando:

- **LINEA 1 - INIZIATIVE IN TEMA ESG (Environmental, Social, Governance)**

Spese di consulenza finalizzate a favorire l'adozione dei criteri ESG nei seguenti ambiti:

- a) sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di produzione (a titolo di esempio non esaustivo: spese relative all'introduzione nel processo produttivo di tecniche di produzione, consumo, riparazione e rigenerazione, riuso delle materie prime e seconde, con l'obiettivo di trarre il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo anche il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti);
- b) innovazione di prodotto e/o di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione di rifiuti e riutilizzo di beni e materiali (a titolo di esempio non esaustivo: spese relative all'implementazione di soluzioni di "refurbishment", di soluzioni di "sharing" e approcci "pay-per-use", attivazione programmi di take-back, ecc.);
- c) sistemi aziendali di riduzione dei consumi idrici e riciclo dell'acqua secondo le tecnologie applicabili ai diversi processi produttivi (a titolo di esempio non esaustivo: sistemi di raccolta e recupero acque piovane, adozione di sistemi efficienti di irrigazione, contabilizzazione dei consumi idrici e umidità del suolo, sistemi di riciclo dell'acqua, filtraggio, depurazione e riuso, riciclo e riuso acque grigie, utilizzo e riduzione del prelievo dell'acqua nei processi industriali);
- d) piani di gestione per progetti di mobilità e logistica sostenibile;
- e) azioni finalizzate all'allungamento della durata di vita utile dei prodotti e all'ottimizzazione del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (eco-design);
- f) introduzione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging);
- g) attestazioni/certificazioni coerenti con l'ambito ESG⁶, ivi incluse le eventuali spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti Tecnici della Commissione Europea (2021/C 58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Sono ammesse le spese di consulenza, i costi degli audit di prima certificazione e la certificazione (non sono ammissibili i costi per il rinnovo/mantenimento della certificazione);

⁶ Elenco di dettaglio non esaustivo delle certificazioni/prassi di riferimento ammissibili:

UNI EN ISO 14064:2019 Parte 1 - UNI EN ISO 14067:2018 - UNI EN ISO 14040:2021 - UNI EN ISO 14044:2021 - UNI EN ISO 14046:2016 - UNI EN ISO 14001:2015 - Standard "Equalitas - Vino sostenibile" - UNI EN ISO 50001:2018 - UNI EN ISO 50005:2022 - UNI EN ISO 50009:2022 - UNI EN ISO 26000:2020 - UNI ISO 45001:2023 - UNI EN ISO 30415:2021 - UNI PdR 125:2022 - UNI EN ISO 37001:2016 - UNI EN ISO 56002:2021 - SA 8000 - UNI EN ISO 20121:2024 - ReMade in Italy - Plastica seconda vita - FSC catena custodia - EMAS 1221/2009 - Certificazione BCorp - ESG-SDGs Rating: 2022 - SRG88088 - UNI EN ISO 14020:2023 - Certificazione RJC-LEED - ECOLABEL - UNI PdR 134:2022 - RWS (Responsible Wool Standard) - GRS (Global Recycle Standard).

Le certificazioni devono essere rilasciate da un ente terzo accreditato presso un Ente di accreditamento presente in uno Stato membro dell'Unione Europea, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ulteriori certificazioni, rilasciate da altri Enti, saranno valutate sulla base dello specifico oggetto di certificazione e tenuto conto della coerenza con le finalità del bando stesso.

h) governance dell'azienda in ottica di aderenza ai criteri ESG (a titolo di esempio non esaustivo: bilancio di sostenibilità, certificazione di parità di genere⁷, welfare aziendale, analisi e reportistica preliminare all'avvio di percorsi di sostenibilità, ecc.).

- **LINEA 2: INIZIATIVE IN TEMA DI TRANSIZIONE ENERGETICA**

Spese per servizi di consulenza riguardanti:

- a) audit energetici, finalizzati a valutare la situazione iniziale "as is" dell'impresa, per individuare e quantificare gli interventi di efficienza e le opportunità di risparmio e definire un piano di miglioramento energetico;
 - b) analisi delle forniture di energia, attraverso la verifica dei documenti contrattuali e contabili delle utenze, finalizzata alla definizione di un programma di ottimizzazione dei parametri contrattuali alla luce delle caratteristiche produttive dell'impresa;
 - c) progettazione di sistemi di raccolta e di monitoraggio dei dati energetici di base (bollette, contatori, ecc.) e della produzione (consumi, rendimenti, ecc.), anche attraverso l'utilizzo di automazioni con tecnologie 4.0;
 - d) piano di miglioramento energetico con individuazione e quantificazione degli interventi di efficienza e delle opportunità di risparmio dell'impresa;
 - e) implementazione di sistemi di gestione dell'energia in conformità alle norme ISO 50001, ISO 50005, ISO 50009. Sono ammesse le spese di consulenza, i costi degli audit di prima certificazione e la certificazione (non sono ammissibili i costi per il rinnovo/mantenimento della certificazione);
 - f) studi di fattibilità per progetti di riqualificazione energetica;
 - g) studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato alla realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER);
 - h) realizzazione della documentazione tecnica (progetto, configurazione, ecc.) e giuridica (statuto, contratti, ecc.) necessaria alla costituzione di/adesione ad una CER;
 - i) implementazione di tecnologie digitali e 4.0 (cloud, IoT, Intelligenza artificiale, ecc.) per favorire la transizione energetica ("doppia transizione");
 - j) acquisizione temporanea del servizio esterno di Energy Manager a beneficio dell'impresa.
2. Sono inoltre ammesse le **spese per software, sistemi gestionali digitali, piattaforme digitali collegate agli elencati interventi relativi alla linea 1 e alla linea 2** e pertanto strettamente finalizzate a favorire iniziative in tema di ESG e percorsi di transizione energetica. **Le spese per software, sistemi gestionali digitali, piattaforme digitali, devono comunque essere obbligatoriamente accompagnate dalle attività di consulenza di cui sopra, il cui valore non potrà essere inferiore a euro 1.500,00, pena la non ammissibilità al contributo.**
3. Per entrambe le linee di agevolazione 1) e 2), non sono ammissibili le seguenti spese:
- trasporto, vitto e alloggio;
 - imposte, tasse;
 - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;

⁷ Sono ammesse le spese di consulenza e i costi degli audit di prima certificazione (non sono ammissibili i costi per il rinnovo/mantenimento della certificazione).

- costi degli audit di rinnovo/mantenimento certificazioni.
4. **Tutte le spese devono essere sostenute a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo e fino al 180° giorno successivo.** Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto. **La documentazione di spesa dovrà essere corredata, pena inammissibilità, dal codice CUP (Codice Unico di Progetto) che sarà rilasciato in fase di concessione dell'aiuto,** ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13. **Per spese sostenute si intendono le spese fatturate e interamente pagate.**
 5. La fatturazione e il pagamento, anche se parziali, in data precedente all'atto di concessione o successiva all'invio della rendicontazione, comporteranno l'esclusione della spesa dall'agevolazione.
 6. **Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA,** il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

Articolo 5 – Fornitori

1. Ai fini del presente bando, **l'impresa dovrà avvalersi:**
 - **per la LINEA 1, relativamente ai servizi di consulenza, di uno o più fornitori a condizione che l'attività esercitata dagli stessi sia coerente con la prestazione realizzata** (per i fornitori iscritti al Registro delle Imprese e per i soggetti REA sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale);
 - **per la LINEA 2 di:**
 - a) **EGE – Esperti in Gestione dell'Energia** – certificati da enti accreditati ai sensi della norma UNI CEI 11339;
 - b) **ESCo - Energy Service Company** - certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
 - c) **Organismi di valutazione della conformità** accreditati ai sensi di almeno uno dei seguenti standard di accreditamento nella loro versione in vigore: UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI EN ISO 14065, UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, UNI CEI EN ISO/IEC 17024, UNI CEI EN ISO/IEC 17065;
 - d) **Società, Energy Manager e/o altri esperti,** operanti come liberi professionisti o all'interno di imprese⁸, **che abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività,** a favore di clienti diversi, **per servizi di consulenza alle imprese,** nell'ambito dei servizi di cui all'art. 4, comma 1 del presente bando. Il fornitore, in questo caso, è tenuto a produrre un'autocertificazione attestante tale condizione, firmata digitalmente, che l'impresa beneficiaria dovrà allegare alla domanda di voucher.
2. I fornitori di servizi ad imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal presente bando non possono a loro volta presentare domanda di partecipazione sullo stesso bando.

Inoltre i fornitori non possono:

 - essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;

⁸ *Nel caso di qualifica associata a persona fisica, la stessa persona dovrà essere impiegata stabilmente dall'impresa fornitrice, in forza di una forma contrattuale. In questo caso sarà l'impresa fornitrice a produrre l'autocertificazione relativa ai servizi svolti e a fatturare per le prestazioni effettuate. Diversamente dovrà essere la persona fisica a qualificarsi direttamente come soggetto fornitore.*

- avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.⁹

Articolo 6 – Presentazione delle domande

1. **A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere tassativamente trasmesse in modalità telematica, con firma digitale, utilizzando la piattaforma telematica ReStart** (completamente gratuita), a partire **dalle ore 14:00 del 17/03/2025 e fino alle ore 12:00 del 15/09/2025**, salvo anticipata chiusura del bando per esaurimento delle risorse disponibili.

Saranno automaticamente escluse le domande presentate prima e dopo tali termini.

Le richieste di contributo devono essere inviate dal titolare/legale rappresentante del soggetto richiedente o da un intermediario incaricato dallo stesso.

Nello specifico:

- a) nel caso in cui la pratica venga inviata a cura del **titolare/legale rappresentante dell'impresa**, sarà necessario accedere tramite SPID/CNS alla **sezione beneficiari della piattaforma ReStart** (link <https://restart.infocamere.it/>);
- b) nel caso in cui la pratica venga inviata a cura di un **intermediario incaricato dall'impresa beneficiaria**, quest'ultima dovrà preventivamente inserire la delega accedendo alla **sezione beneficiari della piattaforma ReStart**, tramite SPID/CNS. Successivamente l'intermediario dovrà a sua volta accedere sempre **alla sezione beneficiari della piattaforma** (link <https://restart.infocamere.it/>), compilando i dati relativi all'impresa delegante;
- c) nel caso in cui la pratica venga inviata a cura di un intermediario senza preventivo inserimento di delega sulla piattaforma da parte dell'impresa beneficiaria, l'intermediario stesso dovrà accedere alla **sezione intermediari della piattaforma ReStart** (link <https://restart.infocamere.it/intermediari/home>) ed allegare, tra i documenti, il modulo "atto di delega" firmato dall'impresa delegante.

La compilazione della pratica telematica genera automaticamente un **Modello riepilogativo dei dati inseriti**, che deve essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante o dall'intermediario incaricato e inserito nella pratica stessa.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.

Sul sito internet camerale www.aa.camcom.it alla sezione "Bandi", sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda e la modulistica editabile.

2. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) **Modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare/legale rappresentante. **In caso di presentazione da parte del soggetto delegato, è comunque richiesta anche la firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa. Le istanze prive del modulo di domanda saranno automaticamente escluse;**
 - b) **Modulo Intervento**, compilato in ogni sua parte e firmato dal titolare/legale rappresentante.

⁹ Per "assetti proprietari sostanzialmente coincidenti" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

In caso di presentazione da parte del soggetto delegato, è comunque richiesta anche la firma digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa.

Il Modulo Intervento contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):

- descrizione dell'intervento proposto;
 - obiettivi e risultati attesi;
 - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa con l'indicazione della tipologia di intervento che si intende realizzare (costi di consulenza, piattaforme digitali/software);
- c) **Preventivi di spesa** in euro, predisposti su carta intestata del fornitore, intestati all'impresa richiedente, redatti in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo. Non saranno ammessi auto preventivi. **I file dei preventivi dovranno essere firmati digitalmente dal fornitore;**
- d) Dichiarazione di possesso dei requisiti del fornitore nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, Linea 2, lettera d), disponibile sul sito camerale alla pagina www.aa.camcom.it, **firmato digitalmente dal fornitore stesso;**
- e) Eventuale **Modulo "atto di delega"** nel caso di presentazione della domanda da parte dell'intermediario senza preventiva delega diretta sulla **piattaforma ReStart** da parte dell'impresa beneficiaria. Il modulo dovrà essere **firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa;**
- f) **Modello riepilogativo dei dati inseriti**, generato dal sistema ReStart, **firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.**

Tutta la documentazione allegata deve essere firmata digitalmente in modalità CADES ed avere estensione .p7m, unico formato accettato dalla piattaforma ReStart.

3. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC dell'impresa presso cui viene eletto domicilio ai fini della procedura e tramite il quale verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica e deve essere coincidente.
4. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 7 – Valutazione delle domande e concessione del voucher

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande**. La LINEA 1 e LINEA 2 confluiscono in un unico elenco delle istanze. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre all'istruttoria amministrativo-formale, è prevista una verifica in merito all'attinenza del progetto rispetto alle spese ammissibili di cui all'articolo 4, comma 1 del presente bando e al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5, relativamente ai fornitori.

Verranno automaticamente rigettate le istanze che non contengono il modulo di domanda.

L'istruttoria si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione debitamente motivato, entro il termine di **90 giorni** dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande. **Il provvedimento di concessione è comunicato all'impresa interessata unitamente al codice CUP** (Codice Unico di Progetto). **L'impresa dovrà trasmettere ai fornitori il codice CUP ai fini del suo inserimento in fattura.**

Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche dal voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell'ultima Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. È facoltà dell'Ufficio competente chiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica. **La mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.**
3. Gli elenchi delle domande ammesse e finanziate e delle domande ricevute, ma non esaminate per esaurimento delle risorse disponibili, vengono pubblicati sul sito camerale www.aa.camcom.it - sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi.

Articolo 8 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. **L'erogazione del voucher è subordinata all'invio della rendicontazione**, da parte dell'impresa beneficiaria, **mediante pratica telematica attraverso il portale ReStart**, con modalità analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.aa.camcom.it alla sezione "Bandi", sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione e la modulistica editabile.
2. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere inviata **entro 30 giorni dal termine di chiusura del progetto**, di cui all'art. 4, comma 4, del presente bando, pena la decadenza dal voucher.

Alla rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modulo di richiesta liquidazione di contributo** contenete la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle spese sostenute, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente o dal soggetto delegato. **In caso di firma digitale del soggetto delegato, è richiesta anche la firma autografa o digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa;**
- b) **Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa** riconducibili in maniera diretta ai preventivi presentati, debitamente quietanzati. **Tali documenti devono riportare, pena la non ammissibilità della spesa, il codice CUP rilasciato in fase di concessione** (è opportuno raggruppare le fatture in un unico file firmato digitalmente);
- c) **Copia delle quietanze:**
 - pagamenti a mezzo bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking) - fornire estratto conto o lista movimenti¹⁰ contenente l'addebito del bonifico ed il riferimento espresso alla fattura o altro documento di spesa, data e importo del pagamento effettuato da conto corrente intestato all'impresa richiedente il contributo direttamente al fornitore beneficiario (non sono validi il mero ordine/disposizione di bonifico, codice CRO o similari). Nel caso di pagamenti cumulativi oltre all'estratto conto da cui risulti l'addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare;

¹⁰ **ATTENZIONE: l'estratto conto o la lista movimenti sono SEMPRE necessari a dimostrazione dei pagamenti.**

- pagamenti a mezzo assegno e/o ricevuta bancaria - in questo caso, oltre a copia dell'estratto conto, occorre allegare anche copia dell'assegno e della documentazione bancaria attestante la data e l'importo del pagamento ed il riferimento espresso alla fattura o al documento di spesa a cui si riferisce;
- pagamenti a mezzo POS effettuati con bancomat o carta di credito intestati all'impresa - occorre fornire lista dei movimenti/estratto conto;
- altri sistemi di pagamento elettronici gestiti da intermediari vigilati (ad es. Paypal) - occorre allegare documentazione equivalente all'estratto conto della carta di credito intestata all'impresa o estratto conto bancario con evidenza dell'addebito della spesa.

I pagamenti a mezzo POS o con altri sistemi di pagamento elettronici gestiti da intermediari vigilati, sono ammissibili anche se effettuati da soggetti facenti parte della compagine sociale e/o titolari di cariche presso l'impresa beneficiaria. In questo caso, oltre all'estratto conto della carta di credito o documentazione equivalente, occorre sempre allegare l'estratto conto bancario/lista movimenti intestato all'impresa con evidenza dell'addebito dei pagamenti eseguiti.

I pagamenti devono essere tracciabili ai sensi della vigente normativa. **Non sono ammessi pagamenti in contanti e/o tramite compensazione** tra il beneficiario e il fornitore. Le fatture o i documenti di spesa non quietanzati o la cui quietanza risulti incompleta non consentiranno l'ammissibilità delle relative spese (è opportuno raggruppare le quietanze in un unico file firmato digitalmente).

- d) **Modulo di relazione finale** di consuntivazione delle attività realizzate, firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
- e) **Report "Selfi4.0"** di self-assessment del livello di maturità digitale dell'azienda che si ottiene compilando il questionario sul portale nazionale dei PID al link: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese> (compilazione gratuita);
- f) **Report "SUSTAINability"** di self-assessment del livello di sostenibilità raggiunto dall'azienda che si ottiene compilando il questionario reperibile sul portale nazionale <https://esg.dintec.it> (compilazione gratuita);
- g) **Modello riepilogativo dei dati inseriti, generato dal sistema ReStart**, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato.

Tutta la documentazione allegata deve essere firmata digitalmente in modalità CADES ed avere estensione .p7m, unico formato accettato dalla piattaforma ReStart.

3. Sarà facoltà della Camera di commercio chiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta valutazione della rendicontazione prodotta; **la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.**
4. L'impresa beneficiaria **ai fini dell'erogazione del contributo** dovrà avere sostenuto **un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che** in qualsiasi caso **l'importo minimo sostenuto non potrà essere inferiore a € 3.000,00.**
5. In fase di rendicontazione, nel caso di **spese per software, sistemi gestionali digitali, piattaforme digitali, occorre rispettare la soglia minima di euro 1.500,00 per spese di consulenza** relativa ai costi previsti dall'art. 4, comma 1, linea 1 e linea 2, **pena la non liquidazione dell'intero contributo.**

6. La Camera di commercio, previa istruttoria delle rendicontazioni presentate e verifica della sussistenza dei requisiti formali e procedurali previsti dal bando, **entro il termine di 90 giorni dall'invio della rendicontazione, provvede all'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo**, comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente.

Articolo 9 – Regime di Aiuto e cumulo

1. I contributi pubblici oggetto del presente bando sono soggetti al regime “de minimis” nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (Reg. generale), dei Regolamenti (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (settore agricolo), così come modificato dal Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024, e del Regolamento n. 717/14 della Commissione del 27 giugno 2014 (settore pesca e acquacoltura), così come modificato dal Regolamento (UE) n. 2023/2391 della Commissione del 4 ottobre 2023.

In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un'impresa “unica”¹¹ non può superare rispettivamente i massimali di euro 300.000,00 (Regolamento UE n. 2023/2831 generale), euro 50.000,00 per il settore agricolo (Regolamento UE n. 2024/3118) ed euro 40.000,00 per settore della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento UE n. 2023/2391), con riferimento all'ultimo triennio.

Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti. In ogni caso nulla di quanto previsto nel presente bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie. La Camera di commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali “de minimis” sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato.

1. Gli aiuti di cui al presente bando sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili:
- a) con altri aiuti in regime “de minimis” fino al massimale “de minimis” pertinente;
 - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

Il cumulo non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti poiché in nessun caso è ammesso il sovra finanziamento: sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo non devono essere stati concessi contributi su altri bandi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del 100% della stessa spesa ammissibile.

¹¹ Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa, in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Costituiscono «impresa unica» anche le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più imprese. Se più imprese sono collegate attraverso un organismo pubblico, ma non hanno relazioni tra loro, non costituiscono «impresa unica».

Le spese di cui alla domanda di contributo sul presente bando non devono essere state oggetto di concessione di contributi su altri bandi che prevedono il divieto di cumulo. Nel caso in cui l'impresa, successivamente alla presentazione della domanda, abbia avuto in concessione contributi sulle stesse spese ammissibili su bando che prevede il divieto di cumulo, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente camerale.

Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente bando;
 - b) ad assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli oggetto della domanda di contributo;
 - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo e comunque non inferiore all'importo di euro 3.000,00 (art. 8, comma 4 del presente bando);
 - e) a sostenere una spesa almeno di euro 1.500,00 in consulenza nel caso di acquisto di software, sistemi di gestione digitali, piattaforme digitali coerenti con la linea 1 o linea 2 di intervento (art. 4, comma 2, del presente bando);
 - f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
 - g) a segnalare tempestivamente, all'indirizzo PEC info@pec.aa.camcom.it, l'eventuale perdita del rating di legalità e ogni altra modifica rispetto a quanto indicato nella domanda di contributo.
2. I soggetti beneficiari dei voucher **sono obbligati a chiedere**, motivando adeguatamente, **l'autorizzazione all'Ente camerale per eventuali variazioni relative alle spese oggetto della domanda di contributo o al fornitore**, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto di variazione, **pena la non ammissibilità delle stesse**. Queste dovranno comunque sempre essere in continuità e coerenti con il progetto di intervento oggetto della concessione del voucher. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio di Alessandria–Asti all'indirizzo info@pec.aa.camcom.it, con esplicito riferimento al bando in oggetto.

Articolo 11 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente bando.

Articolo 12 – Decadenza, revoca e rinuncia del voucher

1. **Il voucher assegnato è soggetto a decadenza o revoca totale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel bando** e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 4, relativamente alle spese ammissibili;

- c) mancata trasmissione della rendicontazione secondo quanto previsto dall'articolo 8 del presente bando;
 - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 11, per cause imputabili al beneficiario;
 - f) variazione delle spese preventivate e/o del fornitore indicato nella domanda di contributo, in assenza di preventiva richiesta di autorizzazione all'Ente camerale, secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 2;
 - g) esito negativo dei controlli di cui all'art. 11.
2. **In caso di revoca del beneficio l'impresa è tenuta a restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali** calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
3. Le imprese che intendono rinunciare al contributo, in una qualunque fase istruttoria, devono comunicarlo tramite PEC all'indirizzo info@pec.aa.camcom.it indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo bando Sostenibilità 2025.

Articolo 13 – Responsabile del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente bando è affidato al Responsabile del Settore internazionalizzazione, attrazione investimenti, transizione digitale ed ecologica (e-mail: pid@aa.camcom.it – Tel. 0141-535244 / 0131-313220).

Articolo 14 – Ricorsi e accesso agli atti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/1990, avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.
2. Gli interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.

Articolo 15 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo sul presente bando.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria

organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati sono forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dall'art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta info@pec.aa.camcom.it con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Alessandria-Asti, con sede legale in via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC info@pec.aa.camcom.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd2@pie.camcom.it.